

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE COPPIE DI FATTO DURANTE EMERGENZA CORONAVIRUS

1. CHI SONO I CONVIVENTI DI FATTO?

Interessante ed utile, ad avviso della sottoscritta, in questo particolare momento storico è l'analisi degli strumenti posti a tutela del mantenimento delle coppie di fatto appena create, che ad esempio non hanno ancora provveduto al cambio di residenza e che si trovano nell'impossibilità di ricongiungersi a causa della vigenza delle ordinanze che impediscono gli spostamenti se non per comprovate necessarie esigenze.

Tra le ultime misure di limitazione si ricorda la poco nota (ma vigente) ordinanza del ministero della salute dello scorso 20.03.2020, che disciplina le misure di contenimento e gestione della crisi epidemiologica da Covid 19, che pone esplicitamente come vietati (all'art. 1 lett. D) gli spostamenti nei giorni festivi e prefestivi, nonché quelli immediatamente che li precedono o seguono verso abitazioni diverse rispetto alla principale; nonché la recente ordinanza del Governatore della Regione Campania dello scorso 24.03.2020, che prolunga le misure di contenimento domiciliare sino al prossimo 15.04.2020.

In questo momento storico di piena emergenza epidemiologica, quindi le coppie di fatto di formazione recente non possono incontrarsi generando una ulteriore situazione di isolamento nell'isolamento.

Come è possibile superare questo ostacolo?

Preliminarmente, occorre spigare cosa l'ordinamento italiano intende per coppie di fatto.

I "conviventi di fatto" sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (comma 36, art. 1, L. 20 maggio 2016, n. 76, «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», in G.U. n.118 del 21 maggio 2016, in vigore dal 5 giugno 2016).

Appare chiaro quindi che al momento nessuna tutela può essere riservata alle coppie di fatto in cui uno dei componenti, oppure entrambi, risulta essere ancora coniugato con un soggetto terzo.

In tali casi lo spostamento dovrà essere giustificato da una necessità differente, come ad esempio prestare assistenza a conoscenti anziani (magari ai genitori del partner) non autonomamente sufficienti.

Nessun divieto di spostamento potrà essere, ad esempio, opposto a chi riveste la figura di tutore, curatore od amministratore di sostegno, tali soggetti dovranno in ogni caso sempre circolare avendo cura di portare con sé il provvedimento emesso dalla AG.

Ritornando all'argomento che qui ci occupa, dopo la precedente breve digressione, si dica che il Legislatore italiano riconosce le coppie di fatto come «famiglia», tanto appare desumibile dalla semplice lettura, ad es., dei commi 45 e 61, secondo periodo, della legge Cirinnà o dall'art. 230-*ter* c.c., introdotto dal comma 46.

Nessun dubbio, poi, sul fatto che la parte della riforma destinata ai «conviventi di fatto» si applica non solo alle coppie formate da soggetti di sesso diverso, bensì anche alle coppie omosessuali i cui membri non intendano celebrare un'unione civile.

2. COME SI DIMOSTRA LA CONVIVENZA?

Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione). Detta circostanza, tuttavia, non viene ritenuta un presupposto per la validità, quanto elemento probatorio ai fini dell'inizio della convivenza.

La comunicazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia è facilmente effettuabile anche in questo periodo di isolamento e quarantena con la compilazione di un modello reperibile nella sezione di documenti scaricabili on line settore anagrafe di ciascun comune.

Scaricato il modello andrà compilato da entrambi i soggetti in ogni sua parte e trasmesso con raccomandata o pec.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC;

b) che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;

c) che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.

Da quel momento pertanto le coppie di fatto potranno muoversi liberamente da un domicilio all'altro, che verrà individuato nella dichiarazione inviata alla PA come dimora stabile della nuova coppia.

3.EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI NUOVA CONVIENZA.

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Si prevede che al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

E' esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

4.COPPIE DI FATTO CON COMPONENTI DI NAZIONALITA' DIVERSE.

Occorre altresì chiarire che la dichiarazione di convivenza naturalmente può essere effettuata anche da coppie di nazionalità differente.

I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in prefettura o da un traduttore privato iscritto in appositi albi e

successivamente giurata innanzi un Pubblico Ufficiale. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.

5. CESSAZIONE DELLA COPPIA DI FATTO

La dichiarazione di convivenza può essere annullata con una dichiarazione sottoscritta da entrambi i conviventi od uno solo ed inoltrata nelle medesime modalità al Comune di iscrizione anagrafica della coppia. In questo secondo caso il Comune notificherà al non sottoscrittore della dichiarazione di annullamento la richiesta effettuata dal partner.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 secondo comma del c.c. (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale).

Il giudice può obbligare l'ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall'art. 433 c.c., che individua secondo un ordine tassativo, i soggetti che sono tenuti a prestare gli alimenti ovvero nel caso che ci occupi i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [anche naturali]; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; i conviventi ed i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

6. IL CONTRATTO DI CONVIVENZA.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

- forma scritta
- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il contratto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

- a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

- a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
- b) recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
- d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, l'avvocato che ha ricevuto l'atto deve trasmetterne copia anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente.

Sul punto si ricorda che il recente decreto Presidente del Consiglio Ministri dello scorso 22.03.2020 non ha bloccato il lavoro degli studi professionali ed in particolare degli studi legali relativamente alla attività da svolgersi con necessaria urgenza.

Quindi anche in questo momento, pur rispettando tutti i protocolli in vigore per la grave crisi epidemiologica, ben l'avvocato potrà assistere i propri clienti per la stipulazione dei contratti di convivenza.

Avv. Francesca Galateri di Genola

INDICE

1. CHI SONO I CONVIVENTI DI FATTO ?	PAG.1
2. COME SI DIMOSTRA LA CONVIVENZA?.....	PAG.2
3. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI NUOVA CONVIENZA.....	PAG.3
4. COPPIE DI FATTO CON COMPONENTI DI NAZIONALITA' DIVERSE.....	PAG.4
5. CESSAZIONE DELLA COPPIA DI FATTO	PAG.5
6. IL CONTRATTO DI CONVIVENZA.....	PAG.6